



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



## ORDINANZA

**Reg. Settore n. 31**  
**Reg. Generale Ordinanze n. 84**

Pietra Ligure, 09 aprile 2013

### IL SINDACO

**VISTO** il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

**VISTO** il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. n. 116/2008 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30.03.2010 finalizzato a definire anche i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione;

**CONSIDERATO** che la valutazione e la classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione deve essere basata sui risultati delle analisi effettuate dall'A.R.P.A.L. e delle eventuali ispezioni effettuate dai competenti Servizi delle Aziende U.U.S.S.L.L. relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti come previsto dall'art. 7, comma 2 del D. Lgs. N. 116/2008;

**PRECISATO** che il litorale comunale comprende due zone che rientrano nelle casistiche di "zone di interdizione permanente" e più precisamente queste sono interessate dalla presenza del Torrente Maremola e dal cantiere navale;

**VERIFICATO** che sarebbe cosa giusta ed opportuna, ai fini della salvaguardia della sicurezza pubblica, adottare un'Ordinanza contingibile ed urgente volta a regolamentare la balneazione all'interno delle due suddette aree considerate "zone di interdizione permanente";

**RICORDATO** che il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116, che recepisce la direttiva 2006/7/CE, è finalizzato alla individuazione e classificazione delle acque di balneazione e non tratta le zone di interdizione permanente (ZPA), ossia quelle zone interdette alla balneazione in modo permanente per cause varie indipendenti dallo stato di inquinamento e che, nel caso del Comune di Pietra Ligure, sono di seguito riportate e dovranno essere quindi delimitate con successivo atto comunale:

- **ZONE DI INTERDIZIONE PERMANENTE (ZPA SV 008)**  
Pietra Ligure : 049  
limite iniziale : longitudine 04° 10' 33" - latitudine 44° 08' 36"  
limite finale : longitudine 04° 10' 13" - latitudine 44° 08' 47"  
lunghezza: ml 325  
a causa presenza di cantieri navali;
- **ZONE DI INTERDIZIONE PERMANENTE (ZPA SV 001)**  
Pietra Ligure : 049  
limite iniziale : longitudine 04° 09' 53" - latitudine 44° 08' 53"  
limite finale : longitudine 04° 09' 52" - latitudine 44° 09' 56"  
lunghezza: ml 100  
a causa foce torrente Maremola;

**DATO ATTO** che la Regione Liguria, con Decreto n. 1036 del 25.02.2013, ha confermato la "Classificazione ai sensi del D. Lgs. n. 116/2008 e del D.M. 30.03.2010 del Min. Salute, a firma congiunta con il Min. Ambiente, delle acque di mare destinate alla balneazione per la stagione balneare 2013";

**VERIFICATO** che in tali Decreti non sono più elencate, nel territorio comunale, le citate zone d'interdizione permanente (ZPA SV 008 e ZPA SV 001) per le ragioni sopra esposte;

Dirigente ad interim: *Dott. V. TREVISANO*  
Segretario Generale

Responsabile del Settore: *F. BASSO*

Incaricato del procedimento: *Dott. A. NENCIONI*

P.I. 00332440098  
Sito internet: [www.comunepietraligure.it](http://www.comunepietraligure.it)  
e-mail: [ambiente@comunepietraligure.it](mailto:ambiente@comunepietraligure.it)  
Tel: 019 629311 Fax: 019 628267

Piazza Martiri della Libertà, 30  
17027 - PIETRA LIGURE (SV)

Orario Ufficio: *Ma - Ve dalle ore 9:30 alle 13:00*  
*Gio dalle ore 15:00 alle 17:00*



**PRECISATO** che tale Decreto classifica ai sensi dell'art.8 p.to 1 del D. Lgs. n. 116/2008 le acque di balneazione del territorio comunale definendole "eccellenti";

**CONSIDERATO** che le Amministrazioni Comunali interessate, ai sensi dell'art. 5, lettera a) del D. Lgs. n. 116/2008 nel testo vigente, devono provvedere a delimitare, prima dell'inizio della stagione balneare (30 aprile p.v.), le acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, emettendo le necessarie Ordinanze Sindacali di divieto di balneazione, ed informare il pubblico apponendo sulle relative spiagge (o direttamente o tramite il soggetto privato gestore dell'area demaniale) gli avvisi di divieto;

**PRESO ATTO** che le acque di balneazione classificate "scarse", devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, p.to 4 del D. Lgs. n. 116/2008;

**PRESO ATTO:**

- **CHE** sussistono tuttavia i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- **CHE**, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, in particolare la tutela della salute e sicurezza della cittadinanza, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- **CHE** tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni d'urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

**TENUTO CONTO** che, data la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

**VISTA** la Legge 07.08.1990 n.241;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

**VISTO** l'art. 344 del R.D. n. 1265/1934;

**VISTI** gli articoli 13 e 32 della legge n. 833/1978;

**VISTI** i vigenti Regolamenti Comunali in materia;

## ORDINA

- il **DIVIETO DI BALNEAZIONE PERMANENTE** sul litorale marino ricadente nel territorio del Comune di Pietra Ligure, compreso nei seguenti limiti:

ZONE DI INTERDIZIONE PERMANENTE (ZPA SV 008)

Pietra Ligure : 049  
limite iniziale : longitudine 04° 10' 33" - latitudine 44° 08' 36"  
limite finale : longitudine 04° 10' 13" - latitudine 44° 08' 47"  
lunghezza: ml 325  
a causa presenza di cantieri navali;

ZONE DI INTERDIZIONE PERMANENTE (ZPA SV 001)

Pietra Ligure : 049  
limite iniziale : longitudine 04° 09' 53" - latitudine 44° 08' 53"  
limite finale : longitudine 04° 09' 52" - latitudine 44° 09' 56"  
lunghezza: ml 100  
a causa foce torrente Maremola;

- Tali zone verranno delimitate da apposita cartellonistica di divieto.

## DISPONE

**CHE** le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino all'attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 116/2008, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

## **AVVERTE**

**CHE** la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative specificatamente previste;

**CHE** la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

## **INFORMA**

- che il Responsabile del procedimento per il presente atto è il sig. Fabio BASSO, in qualità di Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Servizi Tecnici Specializzati;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

Si fa inoltre presente che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia inviata:

- a) al Corpo di Polizia Municipale, per curarne l'osservanza;
- b) alla Regione Liguria (Dipartimento Sanità – Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria);
- c) all'A.R.P.A.L. - Dipartimento Provinciale di Savona;
- d) all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 – uffici di Loano (SV);
- e) al Ministero della Salute a Roma (Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IX);
- f) sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **IL SINDACO**

*Luigi DE VINCENZI*

---

Dalla Residenza Municipale lì,

Publicata all'Albo Pretorio dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_

Con/senza opposizioni.

L'incaricato

FB/an